

(N. 745)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1954 (V. Stampato N. 1097)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(MARTINO)

col Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 SETTEMBRE 1954

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni:

*Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'articolo 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verrà gradualmente assorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto, a decorrere dal 1° agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 3.

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:

a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;

b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

*Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.*

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.

## TABELLA A.

## TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

## TITOLO I.

## PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

OGGETTO	TARIFFE		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1. - Certificati-copia - Estratti vari:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini di lavoro, di studio, di assegni familiari, d'indennità, sovvenzioni e simili, è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
per ogni copia certificato ed estratto . . . . .	100	—	
per la prima pagina . . . . .	—	50	
per le pagine successive . . . . .	—	20	
2. - Diritto di scritturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	150	—	
3. - Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo . . . . .	50	—	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima . . . . .	—	20	
4. - Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta . . . . .	150	40	
5. - Diritti per la consultazione degli atti catastali:			
per la prima mezz'ora . . . . .	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .	500	—	
6. - Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative . . . . .	25	—	
Per la prima pagina . . . . .	—	50	
Per ogni pagina successiva . . . . .	—	20	
7. - Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte:			Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
per la prima mezz'ora o frazione . . . . .	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .	500	—	
8. - Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette . . . . .	—	100 per ogni cento articoli	

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OGGETTO	TARIFFE		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
<p>9. - Lavoro per conto di enti impositori riguardante tributi locali:</p> <p>Ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più Comuni a favore degli enti interessati. Da ciascun Comune interessato è dovuto un diritto.</p>	300	—	<p>Il diritto di cui contro è dovuto dalla Provincia in misura ridotta alla metà e dalla Camera di commercio ad un quarto. Le Amministrazioni provinciali e la Camera di commercio industria ed agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni. Il Comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri Comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.</p>
10. - Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali da riscuotere con ruoli principali e suppletivi erariali. A carico di ciascun ente interessato.	—	50 per ogni 100 articoli	
11. - Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile. A carico di ciascun ente interessato.	—	100 per ogni 100 articoli	
12. - Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali.	—	100 per ogni 100 articoli	Ove la compilazione e la tariffazione non siano state eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, il diritto di cui contro è ridotto alla metà per la vidimazione di controllo da parte dei medesimi uffici.
13. - Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato.	—	150 per ogni 100 articoli	

## TITOLO II.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE  
SUGLI AFFARI

OGGETTO	TARIFFE (lire)	ANNOTAZIONI
1. - Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denuncia o di una bolletta di pagamento: a) se viene indicata la precisa data della registrazione, della denuncia o della bolletta . . . . . b) se viene indicato soltanto l'anno in cui ebbe luogo la registrazione, la presentazione della domanda o il rilascio della bolletta . . . . . c) se non viene indicato neppure l'anno e la ricerca deve estendersi a più anni: per il primo anno . . . . . per ogni anno successivo . . . . .	25 50 50 25	
2. - Copia od estratto di atti, denunce e documenti depositati negli uffici del Registro, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti: per ogni pagina scritta col minimo di lire 50 oltre il diritto di ricerca . . . . .	20	
3. - Compilazione della domanda per la voltura catastale . . .	25	I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti, occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del catasto.
4. - Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura: per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta col minimo di lire 50 . . . . .	20	
5. - Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura per ogni pagina dell'originale, riprodotta o riassunta col minimo di lire 50.	20	
6. - Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonché di testamenti o di altri atti da unire alle domande di voltura: per ogni pagina riprodotta o riassunta dall'originale . .	20	
7. - Certificato di denunciata successione rilasciato ai fini della trascrizione: per ogni facciata scritta col minimo di lire 50 . . . . .	20	Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.
8. - Certificato di definita valutazione . . . . .	500	
9. - Certificato di definito accertamento I. G. E. . . . .	500	
10. - Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina scritta col minimo di lire . . . . .	20	
11. - Compilazione della domanda per la trascrizione del certificato di denunciata successione: oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina . . . . .	100 20	
12. - Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, per ogni 100 lire . . . . .	2	
13. - Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire . . . . .	5	
14. - Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire . . . . .	2	

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TITOLO III.

## PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

OGGETTO	TARIFFE		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1. - Diritto fisso sui certificati copia ed estratti catastali in bollo . . . . .	50	—	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima . . . . .	—	20	
2. - Tipi o copie di mappa da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni copia od estratto di mappa . . . . .	100	—	
b) per ogni numero della partita estratta, per ogni confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . . . . .	—	10	
c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . . . . .	—	5	
d) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti ragguagliando la rispettiva misura consuetudinaria alla decimazione metrica . . . . .	—	10	
e) per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti di cui alla lettera b), in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade o di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato e i diritti di cui alla lettera d) si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso . . . . .	—	—	
f) per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all'ufficio . . . . .	10	—	
3. - Copie dei quadri d'unione e fogli di insieme delle mappe, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni quadro d'unione e foglio d'insieme . . . . .	100	—	
b) per ogni ettaro . . . . .	—	5	
4. - Scritturazione delle volture catastali, per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	150	—	
5. - Diritti per la consultazione degli atti catastali:			Al personale degli uffici è devoluto metà del diritto.
per la prima mezz'ora . . . . .	250	—	
per ogni ora e frazione di ora successiva . . . . .	500	—	
6. - Diritto di urgenza per il rilascio entro 2 giorni dalla richiesta dei certificati, tipi, copie ed estratti di cui ai nn. 1, 2 e 3 . . . . .	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

TABELLA B.

TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ

O G G E T T O	TARIFE		ANNOZZAZIONI
	Sanitario (lire)	Agente di sanità (lire)	
A) SERVIZI MEDICI			
1°) Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti . . . . .	500	—	
2°) Accertamenti tecnico-sanitari eseguiti su richiesta di privati o di Enti . . . . .	1.000	—	
B) SERVIZI MEDICI DI SANITÀ MARITTIMA			
1°) Accertamenti igienico-sanitari per l'ammissione a pratica di navi in arrivo previa resa del Costituto sanitario a bordo . . . . .	400	120	Ridotto della metà per le navi inferiori a 250 tonnellate di stazza lorda.
2°) Controllo tecnico-sanitario derattizzazione navi con gas tossici o ispezione per esonero . . . . .	1.000	400	
3°) Agli agenti di sanità addetti agli impianti di disinfezione e di bonifica: a) in qualità di macchinista . . . . .	—	240	Idem
b) in qualità di fuochista . . . . .	—	120	Idem
4°) Visite tecnico-sanitarie alle navi . . . . .	350	150	Idem
5°) Agli agenti di sanità per sorveglianza merci, accompagnamento infermi, disinfezione e disinfe- stazione . . . . .	—	120	
C) SERVIZI VETERINARI			
1°) Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti . . . . .	500	—	
2°) Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o di Enti . . . . .	1.000	—	
3°) Servizi eseguiti fuori orario o fuori circuito doganale ai confini, nei porti e aeroporti: a) oltre l'orario normale, entro il circuito doganale e portuale: di giorno, sino a due ore . . . . .	500	300	
per ogni ora successiva . . . . .	250	150	
di notte, assegno supplementare per ogni ora . . . . .	150	70	
b) fuori del circuito doganale o portuale: di giorno, sino a due ore . . . . .	600	400	
per ogni ora successiva . . . . .	300	200	
di notte, assegno supplementare per ogni ora . . . . .	150	75	
4°) Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione, eseguite fuori orario, comprensivo delle indennità di cui al precedente n. 3, per ogni capo con un minimo di lire 500 . . . . .	50	—	Con un minimo lire 500.

**Note alla Tabella B.**

**NOTE.** — Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme:

- 1°) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale.
- 2°) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.
- 3°) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.
- 4°) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori Comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.
- 5°) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.
- 6°) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascuno impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di lire 50. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal capo dell'ufficio determinato in misura più elevata.

Nel computo delle ore si trascorrono le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.



LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA C.

## TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(PERSONALE DELLA SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE STATALI D'ARTE)

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
1. — Per ogni copia di estratti e di certificati . . . . .	100	Il 50 per cento è devoluto al personale delle segreterie degli Istituti delle scuole d'arte.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**TABELLA D.**  
**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE**  
 (PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO).

OGGETTO	TARIFE (Lire)			ANNOTAZIONI
	Ufficiali	Impiegati civili	Corpo equipaggi militari marittimi	
1. - Ammissione a pratica di navi fuori orario . . . . .	600	—	150	Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate stazza lorda
2. - Costituto di sanità redatto a bordo . . . . .	400	—	120	Idem.
3. - Visite tecnico-sanitarie alle navi . . . . .	350	150	150	Idem.
4. - Guardie ai fuochi:				
a) di giorno . . . . .	—	—	50	I. compensi di giorno e di notte sono orari.
b) di notte . . . . .	—	—	75	
5. - Prestazioni sanitarie fuori orario . . . . .	400	—	100	Nel caso in cui, a richiesta del vettore, le prestazioni avvengano a bordo, ovvero nei giorni festivi, le indennità di contro sono aumentate del 100 per cento.
6. - Visite di idoneità alle navi addette al trasporto emigranti . . . . .	1.000	—	—	
7. - Collaudo impianti radio-telegrafici di navi mercantili . . . . .	500	—	—	
8. - Visita di motoscafi e di imbarcazioni a motore . . . . .	600	—	—	Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
9. - Verifica di motore per imbarcazioni . . . . .	300	—	—	Idem.
10. - Esame di abilitazione a condurre motoscafi o imbarcazioni con motore entro o fuori bordo . . . . .	600	—	—	
11. - Spese inerenti alle operazioni di cui ai numeri 8, 9 e 10 . . . . .	150	—	—	
12. - Inchieste per sinistri marittimi, svolte a distanza degli interessati . . . . .	500	—	—	Il compenso è dovuto soltanto al segretario della Commissione di inchiesta e per ogni seduta.
13. - Scritturazione di atti contrattuali originali o di copie ed estratti degli atti stessi . . . . .	—	20	20	Il compenso spetta per ogni pagina. È aumentato del 50 per cento nei casi di richiesta urgente, con rilascio dell'atto, delle copie o degli estratti entro cinque giorni.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA E.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
(PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE).

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
Visite di idoneità alle navi addette al trasporto degli emigranti	1.000	

## TABELLA F.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE POSTE  
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
Collaudo impianti R. T. di navi mercantili . . . . .	500	

*Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 31 luglio 1954.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile;

DECRETA:

### Art. 1.

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle *A, B, C, D, E*, allegate al presente decreto.

La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V, e 1 titolo X, dell'allegato *F*, della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.

La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi od indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonchè ai mandati od ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

### Art. 2.

Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione « Tributi speciali, diritti e compensi ».

### Art. 3.

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'articolo 1, continua a fruire dei diritti medesimi, fermo restando il divieto del cumulo con l'indennità di funzioni e con l'assegno perequativo.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente la metà dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito, secondo le modalità che saranno stabilite con le disposizioni riguardanti il riordinamento e il miglioramento del trattamento economico dei dipendenti statali.

Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali o dal conseguimento di promozioni o di scatti, non potranno essere imputati, ai fini del riassorbimento, più dei due terzi del miglioramento stesso.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

## Art. 4.

Al personale che, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente articolo 1, è corrisposto, a decorrere dal 1° agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-54, fermo restando il divieto del cumulo con l'indennità di funzione e con l'assegno perequativo.

Si applicano le disposizioni del quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 3.

## Art. 5.

Nulla è innovato alla legge 9 aprile 1953, n. 226, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

## Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

## Art. 7.

Per le operazioni previste dall'articolo 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con regio decreto 7 dicembre 1935, n. 1740, e nell'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, effettuate in località diverse dalla sede degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al funzionario che procede alle operazioni compete a carico dei richiedenti, in aggiunta ai compensi spettantigli in base all'articolo 3 del presente decreto sui proventi indicati nella allegata tabella E, una indennità suppletiva, comprensiva delle spese di viaggio e di trasferta, dell'ammontare di lire 300 per ogni operazione eseguita, fermo restando il diritto di percepire invece le ordinarie indennità di trasferta qualora le operazioni abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in località diversa da quelle designate come sede di operazioni.

La gestione delle somme introitate per tale indennità suppletiva forma oggetto di rendiconto da presentarsi al Parlamento, per ciascuno esercizio finanziario, dal Ministro per i trasporti in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero stesso.

## Art. 8.

Le modalità per la ripartizione fra il personale dei diritti mantenuti ai sensi del primo comma dell'articolo 1 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

## Art. 9.

È abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

## Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-1955, si farà fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 1954 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954.

EINAUDI

SCELBA - TREMELLONI - GAVA - MARTINO -  
MATTARELLA - TAMBRONI.

Visto, il *Guardasigilli*: DE PIETRO.

## TABELLA A.

## TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

## TITOLO I.

## PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

OGGETTO	TARIFFA		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1. - Certificati-copia - Estratti vari:			
per ogni copia certificato ed estratto . . . . .	100	—	
per la prima pagina . . . . .	—	50	
per le pagine successive . . . . .	—	10	
2. - Diritto di scritturazione sulle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	150	—	
3. - Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo . . . . .	50	—	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima . . . . .	—	10	
4. - Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta . . . . .	150	40	Al personale degli uffici è devoluto un terzo del diritto.
5. - Diritti per la consultazione degli atti catastali:			Al personale degli uffici è devoluto metà del diritto.
per la prima mezz'ora . . . . .	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .	500	—	
6. - Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative . . . . .	25	—	
Per la prima pagina . . . . .	—	20	
Per ogni pagina successiva . . . . .	—	10	
7. - Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte:			Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
per la prima mezz'ora o frazione . . . . .	250	—	
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .	500	—	
8. - Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette . . . . .	—	100 per ogni cento articoli	

## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TITOLO II.

PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE  
SUGLI AFFARI

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
1. - Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denuncia o di una bolletta di pagamento:		
a) se viene indicata la precisa data della registrazione, della denuncia o della bolletta . . . . .	25	
b) se viene indicato soltanto l'anno in cui ebbe luogo la registrazione, la presentazione della domanda o il rilascio della bolletta . . . . .	50	
c) se non viene indicato neppure l'anno e la ricerca deve estendersi a più anni:-		
per il primo anno . . . . .	50	
per ogni anno successivo . . . . .	25	
2. - Copia od estratto di atti, denunce e documenti depositati negli uffici del Registro, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti:		
per ogni pagina scritta . . . . .	30	
col minimo di lire 50 oltre il diritto di ricerca.		
3. - Compilazione della domanda per la voltura catastale . . . . .	10	I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti, occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del catasto.
4. - Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura:		Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da allegare alle singole domande di voltura.
per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta . . . . .	10	
col minimo di lire 60		
5. - Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura;		
per ogni pagina dell'originale, riprodotta o riassunta col minimo di lire 25 . . . . .	10	
6. - Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonché di testamenti o di altri atti da unire alle domande di voltura:		
per ogni pagina riprodotta o riassunta dall'originale . . . . .	10	
7. - Certificato di denunciata successione rilasciato ai fini della trascrizione:		Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.
per ogni facciata scritta . . . . .	30	
col minimo di lire 50		
8. - Certificato di definita valutazione . . . . .	500	
9. - Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti:		
oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina scritta . . . . .	30	
col minimo di lire 50		
10. - Compilazione della domanda per la trascrizione del certificato di denunciata successione:		
oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina . . . . .	100	
oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina . . . . .	30	
11. - Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, per ogni 100 lire . . . . .	2	
12. - Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti a fini fiscali, per ogni 100 lire . . . . .	5	
13. - Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire . . . . .	2	



## LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TITOLO III.

## PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

OGGETTO	TARIFFA		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1. - Diritto fisso sui certificati copia ed estratti catastali in bollo . . . . .	50	—	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima . . . . .	—	10	
2. - Tipi o copie di mappa da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni copia od estratto di mappa . . . . .	100	—	
b) per ogni numero della partita estratta, per ogni confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . . . . .	—	10	
c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . . . . .	—	5	
d) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti ragguagliando la rispettiva misura consuetudinaria alla decimazione metrica . . . . .	—	10	
e) per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti di cui alla lettera b), in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade o di altri corsi di acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato e i diritti di cui alla lettera d) si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso . . . . .	—	—	
f) per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all'ufficio . . . . .	10	—	
3. - Copie dei quadri d'unione e fogli di insieme delle mappe, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:			
a) per ogni quadro d'unione e foglio d'insieme.	100	—	
b) per ogni ettaro . . . . .	—	5	
4. - Scritturazione delle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	150	—	
5. - Diritti per la consultazione degli atti catastali:			
per la prima mezz'ora . . . . .	250	—	Al personale degli uffici è devoluto metà del diritto.
per ogni ora o frazione di ora successiva . . . . .	500	—	
6. - Diritto di urgenza per il rilascio entro due giorni dalla richiesta dei certificati, tipi, copie ed estratti di cui ai nn. 1, 2 e 3 . . . . .	—	—	Il doppio dei diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

TITOLO IV.  
PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLE DOGANE

FUNZIONARI DELEGATI AI SERVIZI	SERVIZI IN DOGANA OLTRE L'ORARIO NORMALE		SERVIZI FUORI CIRCUITO DOGANALE SERVIZI A BORDO DI NATANTI		COMPENSO MASSIMO PER OGNI GIORNATA (DALLE ORE 0 ALLE ORE 24) PER SERVIZI STRAORDINARI COMPIUTI DA CIASCUN FUNZIONARIO	
	Di giorno		Di giorno		In giorni fe- riali ed ore-stivi o di durne esclu- si i servizi fuori del Co- mune	
	Sino a due ore	Assegno supplemen- tare per ogni ora	Sino a due ore	Assegno supplemen- tare per ogni ora	Lire	Lire
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
PERSONALE DOGANALE.						
Funzionari del gruppo A e B . . . . .	400	200	500	100	1.200	1.500
Funzionari del gruppo C . . . . .	350	150	400	75	1.050	1.250
Commissi . . . . .	250	100	300	50	750	1.050
PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.						
Ufficiali . . . . .	400	200	500	100	1.200	1.500
Sottufficiali . . . . .	300	125	350	60	900	1.100
Militi . . . . .	225	75	250	40	700	900

NOTE — (1) Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità suddette aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi festivi fatti in dogana sono considerati come compiuti oltre l'orario normale.

(2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili accostati alle banchine di ordinario servizio e per piombamento o spiombamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre 2 ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

(3) Per servizi con pernottazione fuori residenza è dovuto un assegno supplementare per ogni pernottazione nelle seguenti misure: a) personale doganale: del gruppo B, lire 600, del gruppo C, lire 500; commissi, lire 400; b) personale della Guardia di finanza: ufficiali, lire 600; sottufficiali, lire 450; militi, lire 300.

(4) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre, e quelle dalle ore 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

(5) Per i servizi fuori del circuito doganale si considerano come ore di servizio agli effetti dell'indennità anche quelle impiegate nel viaggio.

(6) Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi fuori dell'orario normale, con anticipazione o con prolungamento dell'orario stesso, saranno dovute due distinte indennità, una per l'anticipazione e l'altra per il prolungamento, eccetto che si tratti del compimento di unica operazione, nel quale si farà il cumulo dei due periodi di servizio per stabilire la indennità dovuta. In entrambi i casi l'indennità spettante al funzionario dovrà ragguagliarsi al tempo effettivamente trascorso in servizio, cumulando, cioè quello relativo all'anticipazione con quello del prolungamento dell'orario.

(7) Quando si compiono da uno stesso funzionario, nel medesimo giorno, operazioni fuori d'orario ed operazioni fuori Comune, od operazioni in parte di giorno ed in parte di notte, la somma massima che il detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita per i servizi fuori Comune o di notte.

(8) Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Visto, il Presidente del Consiglio dei ministri: SCELBA.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## TABELLA B.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DALL'ALTO COMMISSARIATO  
PER L'IGIENE E LA SANITÀ**

O G G E T T O	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
TITOLO I.		
1. - <i>Servizi resi dai medici provinciali:</i>		
Rilascio di certificati a richiesta di privati . . . . .	500	
TITOLO II.		
2. - <i>Servizi resi dai veterinari provinciali:</i>		
accertamenti richiesti dai privati per visite di animali e di prodotti animali sia in importazione che in esportazione con rilascio di certificato escluse le voci previste dalla tabella n. 2 annessa al testo unico leggi sanitarie, legge 27 luglio 1934, n. 1265 . . . . .	500	
3. - Prova della malleina agli equini in importazione, prova della tubercolina ai bovini, in importazione, se fatta fuori dell'orario di ufficio, a capo:		
per i primi dieci capi . . . . .	100	
per i capi oltre i dieci . . . . .	50	
4. - Accertamento per il rilascio di certificati richiesti dai Paesi di destinazione per la esportazione di paglia, imballaggi, disinfezioni . . . . .		
	500	

Visto, il Presidente del Consiglio dei ministri: SCELBA.

## TABELLA C.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(PERSONALE DELLE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE STATALI D'ARTE)**

OGGETTO	TARIFFA (Lire)	ANNOTAZIONI
1. - Per ogni copia di estratti e di certificati . . . . .	100	Il 50 per cento è devoluto al personale delle Segreterie degli Istituti delle Scuole d'arte.

Visto, il Presidente del Consiglio dei ministri: SCELBA.

## TABELLA D.

TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
(PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO).

O G G E T T O	TARIFFA		A N N O T A Z I O N I
	Ufficiali	Corpo equipaggio militare marittimo	
1. - Ammissione a pratica di navi fuori orario . . . . .	600	150	Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda.
2. - Costituto di sanità redatto a bordo . . . . .	400	120	Idem
3. - Visite tecnico-sanitarie alle navi . . . . .	350	150	Idem
4. - Guardie ai fuochi:			
a) di giorno . . . . .	—	50	I compensi di giorno e di notte sono orari.
b) di notte . . . . .	—	75	
5. - Visita di motoscafi e di imbarcazione per motore.	—	600	Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
6. - Verifica di motore per imbarcazione . . . . .	—	300	Idem
7. - Esame di abilitazione a condurre motoscafi e imbarcazioni con motore entro e fuori bordo . . . . .	—	600	
8. - Spese inerenti alle operazioni di cui ai nn. 5, 6 e 7.	—	150	

Visto, il Presidente del Consiglio dei ministri: SCELBA.

## TABELLA E.

**TRIBUTI SPECIALI PER SERVIZI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE DEI TRASPORTI**  
 (ISPETTORATO GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE).

OGGETTO	TARIFFE (Lire)	ANNOTAZIONI
1. - a) Visita e prova di automobili, compressori stradali, rimorchi, motocarrozette in servizio pubblico, prova pratica di conducenti non allievi di scuole ufficialmente riconosciute . . .	600	
b) Visita e prova di motocicli, motocarrozette e motocarri di cilindrata superiore a 125 centimetri cubi . . . . .	250	
2. - Esame di allievi delle scuole ufficialmente riconosciute; esami orali di conducenti non allievi delle scuole stesse . . . . .	300	
3. - Per le visite e prove ed esperimenti di revisione e controllo le misure di cui ai nn. 1 e 2 sono ridotte della metà . . . . .	—	
4. - Determinazioni e verifiche della potenza dei motori in ogni caso . . . . .	150	
5. - Spese inerenti alle operazioni relative ai nn. 1, 2, 3 e 4:		
per ogni operazione relativa agli autoveicoli . . . . .	200	
per ogni operazione relativa ai motoveicoli . . . . .	100	
6. - Visita di motoscafi o di imbarcazioni per motore . . . . .	600	Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.
7. - Verifica di motore per imbarcazione . . . . .	300	
8. - Esame di abilitazione a condurre motoscafi e imbarcazioni con motore entro o fuori bordo . . . . .	600	
9. - Spese inerenti alle operazioni relative ai nn. 6, 7 e 8 . . . . .	150	

Visto, il Presidente del Consiglio dei ministri: SCELBA.